



COMUNE DI GENOVA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ATTIVAZIONE DI UN SOSTEGNO DOMICILIARE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'INSERIMENTO PRESSO GLI ALLOGGI DI VIA SAN DONATO 4C (INTERNI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) E GLI ALLOGGI IN VICO DEL DUCA 22 (INTERNI 1,2,3,4,5,6,7,8,9).

ART. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento, mediante la stipula di un Accordo Quadro quadriennale, del "Servizio di sostegno domiciliare" rivolto ad anziani autosufficienti ed a persone e famiglie con problemi socio economici e alloggiativi. Il servizio si svolgerà presso 10 alloggi siti in Genova Via di San Donato n. 4C e 9 alloggi siti in Vico del Duca n. 22.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'aggiudicatario non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti.

L'assegnatario si impegna a stipulare i contratti alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo complessivo di importo previsto e per il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

ART. 2 Importo – Durata – Opzioni e Rinnovi

1 Importo

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Il valore massimo complessivo oggetto della presente RDO posto a base di gara è pari ad **€ 34.715,94** (al netto dell'IVA al 5%).

I costi della manodopera relativamente al Servizio sono stimati complessivamente in misura pari ad Euro 5.385,99 mensili, calcolato sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore, sulle base del fabbisogno di manodopera così suddivisi:

- n. 52 ore settimanali operatori D2 – costo orario €21,35;
- n. 8 ore settimanali operatori A8 – costo orario €16,59.

2 Durata

La durata dell'appalto è di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro relativo al servizio.

In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro **34.715,94** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART. 3 - Obiettivi e prestazioni del servizio

Gli obiettivi generali del servizio, da raggiungere in stretta e continua collaborazione con l'ATS 42, sono:

- 1) Fornire il supporto domiciliare, a persone singole o nuclei giovani/adulti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Genova, sulla base del Progetto Individuale di Assistenza (PAI);
- 2) Supportare i beneficiari dell'intervento domiciliare rispetto alla cura della propria persona, all'alimentazione e al corretto uso del proprio alloggio e degli spazi comuni, nell'ottica del mantenimento e consolidamento della propria autonomia personale anche nella prospettiva della gestione autonoma del proprio alloggio;
- 3) prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico-fisico, mantenendo e supportando l'autonomia personale, favorendo la rete personale e territoriale della persona anziana;
- 4) sostenere la definizione di progetti di autonomia individuale e alloggiativa, anche attraverso mirati supporti educativi in connessione con altre Agenzie territoriali e cittadine, per persone adulte e/o famiglie;
- 5) sostenere la socialità, la civile convivenza, il rispetto delle regole comunitarie;
- 6) promuovere attività ed iniziative mirate al reciproco aiuto, anche al fine di contrastare la marginalità sociale, nella realizzazione dell'intervento.

L'Aggiudicatario, attraverso il referente, gestisce e coordina le attività interne e cura i rapporti con l'esterno.

In riferimento al rapporto con i beneficiari il referente monitora le dinamiche di gruppo e delle eventuali emergenze.

Il referente svolge inoltre la funzione di sostegno ai beneficiari come di seguito declinata:

1. supporta la gestione della vita quotidiana e dell'alloggio secondo il PAI, con una particolare attenzione al monitoraggio dell'igiene, personale e dell'alloggio;
2. monitora con costanza la situazione dei beneficiari e si coordina con l'ATS e con gli altri Servizi coinvolti nel PAI (ad esempio ASL e MMG)
3. cura l'organizzazione di eventuali accompagnamenti a visite mediche e presso altri Enti (ad es. i Servizi utili per i progetti di autonomia);
4. promuove la massima autonomia possibile in relazione alle capacità e competenze dei beneficiari;
5. favorisce la connessione con la rete territoriale;
6. prevede eventuali attività ricreative sulla base dei bisogni espressi dal gruppo dei beneficiari;
7. monitora il rispetto delle regole di buona convivenza condominiale.

L'aggiudicatario deve inoltre garantire la reperibilità telefonica 365 giorni all'anno 24/24 ore, attraverso il referente.

Per quanto riguarda gli aspetti manutentivi e gestionali degli alloggi singoli e degli spazi condivisi l'Aggiudicatario cura la segnalazione delle eventuali necessità ai servizi competenti.

Inoltre è a carico dell'aggiudicatario:

- comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali (Municipio Centro Est Area Tecnica e per conoscenza ATS 42) la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- assicurare che i locali comuni (ingressi, sale riunioni; servizi igienici, lavanderie e ripostigli posti al piano terra; vani scale e ballatoi; interni ascensori e terrazza comune posta all'ultimo piano di Via san Donato 4c) siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine;
- eseguire la manutenzione ordinaria sia nelle parti comuni sia negli alloggi ;
- cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;
- impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
- impianto idrico - sanitario (rottura tubazioni, intasamento scarichi, malfunzionamento rubinetteria, cassette di cacciata, completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte dei beneficiari;
- cura dei serramenti interni ed esterni (dispositivi di apertura/chiusura, chiavi, vetri);
- alimentazione gas del piano cottura.

ART. 4 - Destinatari

Destinatari dell'intervento oggetto del presente provvedimento sono :

- 1) anziani autosufficienti in situazione di disagio socio economico;
- 2) adulti autosufficienti, singoli coppie e/o famiglie, in situazione di disagio socio economico,

che siano in carico ai Servizi sociali del Comune di Genova, prioritariamente, in carico all'ATS 42 Centro Est.

Gli alloggi siti in via San Donato (n.10) sono destinati a singoli (n.8) e coppie e/o famiglie (n.2); l'utenza è mista.

Gli alloggi siti in vico Duca (n.9) sono destinati a massimo due persone per alloggio (possibilità di un terzo ospite se sotto i 12 mesi di età, l'utenza è mista e due alloggi possono essere destinati a persone con disabilità in quanto attrezzati.

I destinatari sono individuati dall'ATS 42, quest'ultimo potrà avvalersi della facoltà di coinvolgere l'Aggiudicatario nello svolgimento di questa funzione.

ART. 5 – Durata

Salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente capitolato, il Servizio avrà durata di 6 mesi dalla stipula del contratto ed il servizio avrà inizio in data 1 aprile 2020.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART. 6 – Ruolo dell'ATS

E' a carico del Comune di Genova:

- individuare i beneficiari

- effettuare e mantenere, attraverso il proprio personale, la presa in carico dei beneficiari;
- definire i PAI anche in collaborazione con il referente;
- convocare le riunioni di verifica periodiche anche in collaborazione con il referente, di norma a cadenza mensile;
- gestire le emergenze, anche in collaborazione con l'Aggiudicatario.

ART. 7 - Organizzazione del servizio e compiti dell'Aggiudicatario

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 è richiesto all'Aggiudicatario l'individuazione di un referente del sostegno domiciliare per il buon andamento complessivo, riferito a tutti i beneficiari, degli interventi oggetto del Capitolato.

E' richiesto un intervento domiciliare per 5 giorni settimanali, svolgendo almeno 40 ore settimanali nelle residenze Biscotti e Duca (per almeno 16 ore (settimanali), di cui almeno il 75% di competenza del referente per il sostegno domiciliare; si prevede la reperibilità telefonica del referente del sostegno domiciliare per tutti i beneficiari dell'intervento e per gli operatori dell'ATS.

All'aggiudicatario si richiede, inoltre, la preparazione dell'alloggio e l'inventario, da far firmare per adesione all'entrante, monitorare periodicamente lo stato dell'alloggio e degli arredi, segnalando tempestivamente all'ATS eventuali disfunzioni. Si incarica inoltre di stilare con l'occupante l'inventario in uscita, che dovrà essere firmato per accettazione.

Si chiede un report bimestrale sulla situazione dei singoli alloggi.

Per lo svolgimento di funzioni manutentive ordinarie e di pulizia l'Aggiudicatario si avvale di idonee figure.

Sono richieste funzioni di sostegno, animazione e accompagnamento, che possono essere svolte anche attraverso il coinvolgimento di volontari specificamente individuati, selezionati e monitorati dall'Aggiudicatario.

E' previsto l'invio bimestrale di un report sull'andamento delle attività di supporto domiciliare, con evidenza degli elementi utili al monitoraggio ed all'aggiornamento dei PAI.

L'Aggiudicatario dovrà operare in stretta collaborazione con l'ATS, agevolando la puntuale comunicazione in merito agli eventi significativi, esprimendo capacità di gestione degli imprevisti oltre che della cura della dimensione relazionale.

Il referente dovrà possedere:

- buona capacità relazionale e di comprensione dei bisogni espressi
- attitudine alla visione d'insieme e orientata al problem solving
- disponibilità al lavoro in équipe e ad eventuali momenti di confronto tecnico con gli operatori dell'ATS.

ART. 8 - Sedi e utenze

Gli alloggi sono di proprietà della Civica Amministrazione, che assume i costi relativi alle utenze, all'amministrazione e alla manutenzione straordinaria.

Gli alloggi sono messi a disposizione dei destinatari del presente servizio e non sono sede di uffici comunali.

ART 9 - Personale

L'Aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui al presente capitolato, secondo le modalità di seguito specificate.

Il referente sarà un operatore in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore con esperienza pari o superiore a quattro anni di servizio in funzioni educative, inquadrato nella qualifica funzionale D1/C3 (ex V livello) oppure D2 del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

Per lo svolgimento di funzioni manutentive e di pulizia l'Aggiudicatario si avvale di figure specificamente individuate e con riferimento ai CCNL di riferimento.

ART. 10 - Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si impegna a:

- 1) eseguire il servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato, dal Progetto presentato in sede di offerta e dal PAI;
 - 2) garantire la pulizia e l'igiene degli spazi comuni;
 - 3) assicurare il rispetto di tutte le norme igienico – sanitarie previste dalle vigenti normative;
 - 4) garantire la partecipazione del referente alle riunioni periodiche previste;
 - 5) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
 - 6) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della Privacy;
 - 7) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale che potesse insorgere a carico dell'Aggiudicatario;
 - 8) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per la prevenzione degli infortuni. In particolare:
 - A) - Disposizioni in materia di sicurezza_E' fatto obbligo all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (D. Lgs 81/2008).
 - B) - Referenti alla sicurezza_L'Aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti_L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
 - 9) entro 7 gg dalla data di aggiudicazione del servizio e comunque prima dell'avvio dell'attività, comunicare al Comune di Genova, ATS 42:
 - il nominativo, la residenza e la tipologia di contratto del referente della struttura;
 - il nominativo, la residenza e la tipologia di contratto dell'addetto alle pulizie;
 - i nominativi degli eventuali sostituti.
- Ogni aggiornamento dovrà essere comunicato dall'Aggiudicatario entro 5 giorni dalla variazione all'ATS 42;
- 10) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni con operatori di pari qualifica professionale;
 - 11) a sottoscrivere il contratto di servizio entro il termine massimo di 7 giorni dall'aggiudicazione;

12) al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio assistenziale, in caso di cambio di gestione, l'ente subentrante si obbliga ad eseguire il servizio impiegando il personale già assunto dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa.

Si richiede agli operatori, in quanto incaricati di pubblico servizio, il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

L'Aggiudicatario deve dotarsi di strumenti atti a favorire il rispetto da parte dei beneficiari delle regole per una serena e civile convivenza ponendo attenzione alla cura dei locali.

ART. 12 - Obblighi del Comune

Sono a carico del Comune di Genova le spese relative a:

- utenze;
- manutenzione straordinaria della struttura;
- gestione calderine;
- manutenzione ascensore.

ART. 13 - Corrispettivo e modalità di pagamento

A corrispettivo del servizio, il Comune di Genova corrisponderà per il periodo di durata del contratto l'importo mensile di Euro 5.785,99 IVA esclusa, con il quale coprire tutte le spese connesse alla gestione, così come elencate negli articoli 10 e 11.

La fattura mensile dovrà contenere:

- numerazione progressiva;
- data di emissione;
- numero dell'ordine;
- intestazione del Soggetto competente;
- eventuale titolo di esenzione da IVA;
- CIG (Codice identificativo della Gara);
- codice IPA: 6FVK70

Alla scadenza del contratto l'Aggiudicatario dovrà trasmettere all'ATS 42 Centro Est una relazione concernente l'andamento tecnico del servizio con l'indicazione, in particolare, di:

- servizio prestato;
- raggiungimento degli obiettivi relativi al presente capitolato.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Municipio I Centro Est - ATS 42 eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 14 - Controlli

Il Comune di Genova, potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicatario.

ART. 15 – Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato, dal progetto che costituirà parte integrante del contratto e dal PAI: fino ad un massimo di euro 500;
- b) parziale o mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200;
- c) parziale o mancata esecuzione del tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300;
- d) parziale o mancato rispetto dell'obbligo posto a carico dell'Aggiudicatario di mantenere i locali comuni detagliati art. 11 del presente capitolato, puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

ART. 16 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'Aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART. 17 - Cessione del contratto e del credito

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

ART. 18 – Subappalto

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 19 - Norme di Sicurezza

In ottemperanza alla Determinazione dell'ANAC n. 3/2008 - "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006*" - nonché in applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare dell'art. 26, commi 3,5,6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si prevede l'obbligo per la Stazione Appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra se stessa in qualità di Committente e l'appaltatore di servizi e/o forniture al fine di elaborare il "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), nel quale, fornire le indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza.

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del RUP analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

L'Aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti del proprio personale tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. L'Aggiudicatario deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.

In adempimento dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs n 81/2008 e s.m.i. il personale occupato dall'Aggiudicatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Resta inteso che per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun Gestore, resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico del Gestore il quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

ART. 20 - Responsabilità

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 21 - Trattamento dei dati personali

Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice avviamento postale, numero/i telefonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.

L'Aggiudicatario è tenuto a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
5. mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
7. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
8. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
10. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
- Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano **dal darne lettura**.